

PNRR M1C3

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"
Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

UNITÀ DI MISSIONE PNRR

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

N. 5

41 - 19.10.2023 - Si chiede un chiarimento circa l'obbligatorietà della **verifica** indicata dall'**art. 48-bis** del D.P.R. n. **602/1973** per le erogazioni disposte nei confronti dei beneficiari della misura, anche alla luce di quanto precisato nella circolare MEF 29 luglio 2008, n. 22 sulla nozione di "pagamento".

La citata circolare ha ritenuto che con il termine "pagamento" il legislatore abbia inteso riferirsi all'adempimento di un obbligo contrattuale e che l'art. 48-bis non trovi applicazione, tra l'altro, in caso di trasferimenti di somme effettuati "per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea".

Tale affermazione viene sostenuta nella circolare citata osservando che "In presenza di un chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica Amministrazione, non possa trovare applicazione l'articolo 48-bis, norma a carattere generale, dunque, cedevole di fronte a norme connotate da specialità".

Oltre a ciò, nella circolare si osserva che la sospensione del pagamento, potenzialmente conseguente all'esito positivo della verifica di cui all'art. 48-bis, presuppone che la legge consenta il pignoramento della somma, come può evincersi dal richiamo che l'art. 3, comma 4 del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, opera all'art. 545 del codice di procedura civile avente ad oggetto i crediti impignorabili. L'impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario renderebbe infatti inutile procedere alla verifica di cui all'articolo 48-bis.

E' opinione di questa Unità di Missione che le considerazioni sopra riportate siano valide anche nel caso di specie, dal momento che l'erogazione in anticipazione del contributo in favore dei beneficiari dell'investimento 2.2 della misura M1C3 del PNRR è precipuamente finalizzata a dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea.

Se, come detto, la conclusione già raggiunta dalla citata circolare - confermata dalla successiva circolare MEF/RGS 23 settembre 2011, n. 27 - è rafforzata dall'argomento della impignorabilità delle somme, una indiretta conferma della validità dell'assunto potrebbe indirettamente rinvenirsi nell'art. 9, comma 13, del D.L. n. 152/2021, ai sensi del quale i fondi per la gestione degli interventi del PNRR non sono soggetti ad esecuzione forzata.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di confermare la superfluità della verifica di cui all'art. 48-bis DPR. n. 602/1973 nel caso di erogazione del contributo in favore dei beneficiari dell'investimento 2.2.

42 - 07.02.2024 - Per garantire l'accesso ai luoghi e dunque la fruizione degli stessi si rende necessario un intervento di **adeguamento di una rampa di scala comune**, sulla quale il beneficiario vanta esclusivamente un diritto di passaggio (menzionato nel titolo di proprietà).

Si chiede se il beneficiario possa utilizzare i fondi già previsti nel quadro economico del progetto finanziato per adeguare la rampa di scala e installarvi un corrimano, fermo restando la disponibilità di tutti gli altri aventi diritto.

In via generale non vi sono ostacoli a ritenere ammissibile una spesa avente ad oggetto un bene sul quale il beneficiario vanta un diritto reale diverso dalla piena proprietà, purché siano rispettati i principi generali in tema di ammissibilità delle spese (su cui vedasi l'art. 2, DPR. 5 febbraio 2018, n. 22 nonché il par. 3 del vademecum della Regione Campania, approvato con DD 14 giugno 2023, n. 459).

Nello specifico l'art. 7, comma 2 dell'Avviso pubblico della Regione (richiamato anche dal par. 4 del vademecum regionale) prevede espressamente, alla lett. e) l'ammissibilità delle spese "per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita", purché "effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili".

Si tenga a mente, infine, che laddove la spesa non sia prevista nel quadro economico del progetto finanziato occorrerà una proposta di variazione del progetto, che la Regione dovrà valutare ed approvare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del format di atto d'obblighi.

43 - 06.02.2024 - A fronte di alcune domande di saldo si pone il dubbio sul livello di significatività / adeguatezza dell'impegno assunto dai beneficiari, in relazione alla **fruizione pubblica**, specie laddove l'apertura al pubblico del bene (nel caso di specie una chiesetta di montagna) sia prevista soltanto per pochi giorni durante l'anno.

Sul punto si osserva che tra gli obblighi del beneficiario, elencati nell'Atto d'obblighi e dallo stesso sottoscritti, figura

anche quello di "rendere disponibile il bene alla pubblica fruizione per il tempo stabilito (almeno 5 anni) e, in caso di bene vincolato, con le modalità da stabilirsi di concerto con la Soprintendenza" (art. 3, 22° punto).

Nondimeno, tra gli allegati alla domanda di saldo indicati nel par. 11.3 del format di vademecum figura anche la "dichiarazione di fruizione del bene oggetto di intervento con indicazione dell'effettiva apertura al pubblico".

Nella prospettiva dell'interesse pubblico alla più ampia fruizione del bene da parte della collettività spetta al Soggetto attuatore valutare l'adeguatezza del programma di fruizione proposto.

44 - 08.03.2024 – Come comportarsi in caso di ricevimento di una domanda di erogazione da parte del destinatario di un contributo contenente un **pagamento con F24** (nel caso di specie relativo a spese tecniche)?

Ferma restando la competenza del Soggetto attuatore per quanto concerne la gestione dell'Avviso pubblico, va ammessa la possibilità di rendicontare il versamento della ritenuta d'acconto mediante F24, purché costituisca un costo per il beneficiario (non compensato) ed il sostituto d'imposta sia correttamente individuato ai sensi degli artt. 23 e ss. D.P.R. 600/1973.

In sede di rendicontazione dovrà essere richiesta al destinatario del contributo la trasmissione dell'F24 unitamente ad una dichiarazione di riconduzione della ritenuta d'acconto alla spesa della quale viene chiesto il rimborso.

45 - 13.03.2024 - Nell'esecuzione dei lavori si sono verificati imprevisti che hanno comportato l'effettuazione di **lavorazioni non inserite nel computo metrico** ma che comunque si trovano all'interno della macrovoce "spese per l'esecuzione dei lavori" e non comportano variazione della spesa. Tali spese possono essere comunque rendicontate?

Ai sensi dell'art. 6 dell'atto d'obblighi il beneficiario deve comunicare alla Regione qualsiasi tipo di modifica rispetto al progetto approvato in sede di valutazione della domanda.

Di regola è altresì necessaria l'espressa approvazione della variazione da parte della Regione, salvo che ricorra il caso descritto dal terzo paragrafo dell'art. 6: "In caso di variazione che comporti una modifica non superiore al 10% di una o più voci di spesa è sufficiente effettuarne comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma".

La disposizione citata precisa inoltre che "La Regione/Provincia Autonoma si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate e/o non comunicate", lasciando intendere la necessità che la comunicazione in parola debba comunque avvenire in un momento anteriore rispetto alla presentazione della rendicontazione delle spese da parte del destinatario del contributo.

46 - 13.03.2024 - Un beneficiario ha presentato **domanda di contributo in qualità di persona fisica** e successivamente ha aperto un codice ATECO agricolo, includendo il bene nel fascicolo aziendale della **ditta individuale**.

Come deve essere inquadrato il contributo? Il beneficiario è sempre il medesimo soggetto ma cambia la natura giuridica (prima persona fisica e adesso ditta individuale) del proprietario del bene. L'intervento è ancora finanziabile?

A seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto ed alla sottoscrizione dell'atto d'obblighi, il destinatario del contributo che voglia conservare il diritto al finanziamento non è libero di trasferire la titolarità del bene oggetto di intervento a terzi né di farsi sostituire da altri nel rapporto instaurato con la Regione senza l'assenso di quest'ultima.

L'art. 5 comma 3, del format di Avviso pubblico dispone: "La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata."

Come evidenziato con nota 21 marzo 2023, n. 10432 di questa Unità di Missione, la disposizione anzidetta contiene un divieto, motivato dalla necessità di evitare fenomeni speculativi, che si colloca tanto nella fase iniziale dell'intervento che nella fase successiva alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata.

Nella nota citata si afferma inoltre che "è da ritenersi, in generale, vietata ogni modifica soggettiva del beneficiario, salvo il ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, da vagliare caso per caso", precisando che "la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione, dovendo la Regione verificare che il nuovo soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione."

Nondimeno, laddove l'originario beneficiario intenda con atto tra vivi trasferire al subentrante la titolarità del bene o parte di esso o intenda concedergli altri diritti di godimento sul bene, dovrà avere cura di inserire nel contratto "una clausola espressa che impegni il terzo subentrante al rispetto del disciplinare/atto", avendo assunto impegno in tal senso in forza dell'art. 3, sesto paragrafo, lett. b) dell'atto d'obblighi.

Solo in presenza di una situazione ritenuta idonea a giustificare il subentro ed a fronte dell'esito positivo della verifica circa l'esistenza delle menzionate condizioni, il Soggetto attuatore potrà consentire la sottoscrizione dell'atto d'obblighi da parte del nuovo beneficiario.

Ciò posto, il format di Avviso pubblico diffuso dal Ministero della cultura consente di domandare il finanziamento anche alle imprese, che possono beneficiare del contributo nel rispetto del quadro normativo definito dal Reg. UE 2013/1407 (c.d. regolamento *de minimis*).

Anche le imprese agricole possono ricevere aiuti in de minimis "ordinario", ma solo in presenza delle condizioni poste dall'art. 1, comma 2, del citato Regolamento, che la Regione deve aver cura di verificare.

Oltre a ciò, nella sua qualità di "soggetto concedente" l'aiuto, la Regione è tenuta a censire il contributo da erogare all'impresa nel Registro nazionale degli aiuti, in modo da verificare, tra l'altro, che l'importo concesso non determini il superamento del massimale previsto dal Regolamento *de minimis*.

47 - 16.04.2024 - La dichiarazione sulla **titolarità effettiva deve riguardare anche gli esecutori dei lavori ed prestatori di servizi?**

Come stabilito nel "format di vademecum per i beneficiari" trasmesso ai Soggetti attuatori dal Coordinamento tecnico della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il destinatario del contributo deve produrre anche la dichiarazione relativa ai soggetti ai quali affida lavori, opere e servizi.

48 - 23.04.2024 - L'allegato relativo alla dichiarazione sulla **titolarità effettiva deve essere compilato qualunque sia titolo che il destinatario del contributo vanta sul bene (comodato, proprietà, ecc)?**

Le dichiarazioni relative alla titolarità effettiva del destinatario del contributo e degli esecutori, qualora si tratti di imprese dotate di personalità giuridica o persone giuridiche private, vanno prodotte alla Regione/Provincia a prescindere dal titolo della disponibilità sul bene vantato da parte del responsabile dell'intervento.

49 - 23.04.2024 - La dichiarazione sulla **titolarità effettiva deve essere resa da tutte le tipologie di percettori del contributo (persone fisiche, imprese, parrocchie, fondazioni)?**

Con la premessa che le fonti rilevanti in materia di titolarità effettiva sono indicate nei "principali riferimenti normativi" a pag. 9, dell'Appendice tematica delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", allegata alla circolare MEF/RGS 15 settembre 2023, n. 27, si riprende quanto già precisato nelle Linee guida medesime (circolare MEF/RGS 11 agosto 2022, n. 30), per dire che tutte le entità giuridiche devono essere dotate di titolare effettivo, "fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti" (pag. 6, nota a piè di pagina 1).

In caso di dubbi in ordine all'individuazione della titolarità effettiva si consiglia di fare riferimento alle "FAQ Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi" consultabili sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui si riporta il collegamento.

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/.

Per aggiornare, ove necessario, il modello di dichiarazione fornito ai destinatari dei contributi con la manualistica dedicata dal Soggetto attuatore, si rimanda nuovamente all'Appendice tematica delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", allegata alla circolare MEF/RGS 15 settembre 2023, n. 27.

50 – 01.05.2024 - Come deve regolarsi il Soggetto attuatore di fronte a casi di **inapplicabilità soggettiva della normativa sul titolare effettivo?**

Nel sistema ReGiS non esiste un flag specifico per i casi di inapplicabilità.

Sul punto si richiamano le indicazioni contenute a pag. 20 dell'Appendice tematica sulla rilevazione delle titolarità effettive, secondo cui il sistema informativo ReGiS non consente la finalizzazione dell'“Attestazione delle verifiche sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori”, nel caso in cui non venga caricata alcuna documentazione di supporto per l'item relativo alla raccolta dei dati riferiti alle titolarità effettive.

Tale documentazione, oltreché da “comunicazioni” e “visure”, può essere costituita, nei casi di inapplicabilità della raccolta dei dati sulle titolarità effettive, da "*altra documentazione che comprovi tale inapplicabilità*" (nota a piè di pagina 25).

51 – 14.05.2024 - Come deve procedere il Soggetto attuatore per fare **richiesta di erogazione in anticipazione a seguito della conversione in legge del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 e dell'acquisizione di efficacia del D.M. 7 marzo 2024, n. 92, che ha modificato l'assegnazione delle risorse per la linea di azione 1 dell'investimento?**

Sulla base dell'art. 11, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, i Soggetti attuatori possono ora richiedere al Ministero della cultura l'erogazione di una anticipazione delle risorse assegnate fino al 30%, con calcolo da effettuarsi sulla base della tabella introdotta dal D.M. 7 marzo 2024, n. 92, al netto delle eventuali anticipazioni già ricevute.

Le richieste di anticipazione o di ulteriore anticipazione andranno inviate al Servizio VIII del Segretariato Generale (sg.servizio8@pec.cultura.gov.it) allegando i consueti moduli di richiesta di erogazione e di comunicazione degli estremi del conto dedicato debitamente compilati, reperibili anche dal sito SharePoint dell'investimento

https://beniculturaliit.sharepoint.com/sites/Architettura_Paesaggio_Rurale/SitePages/Anticipazione-delle-risorse-assegnate-ai-Soggetti-attuatori.aspx).

L'istruttoria sarà effettuata dal Servizio VIII nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla circolare MEF 13 maggio 2024, n. 21.

Nel caso in cui sia già stata inviata ed accolta una prima richiesta di anticipazione, il modulo per la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato non andrà ritrasmesso, salvo il caso di modifica del conto medesimo.

Sussistendone tutti i presupposti, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla richiesta (art. 11, D.L. n. 19/2024).

52 – 14.05.2024 - Per i beneficiari assegnatari di risorse a seguito del D.M. 7 marzo 2024 n. 92 la data di conclusione degli interventi deve sempre essere il 31/12/2025?

Ai fini del conseguimento del Target M1C3-17, che richiede entro il quarto trimestre del 2025 l'ultimazione degli interventi di recupero dell'architettura e del paesaggio rurale su 3000 beni e l'avvio degli interventi su ulteriori 900 beni, il Ministero della cultura fa affidamento su quegli interventi per i quali i Soggetti attuatori hanno già assunto i relativi impegni di spesa.

Tali interventi comprendono un numero di beni oggetto di intervento che al 30 aprile 2024 risulta pari a circa 5300.

Conseguentemente, gli ulteriori interventi selezionati tramite Avviso pubblico regionale, che precedentemente non era stato possibile finanziare per esaurimento del budget regionale e che risultano finanziabili solo a seguito del D.M. 7 marzo 2024, n. 92, non dovranno essere necessariamente conclusi entro il quarto trimestre del 2025.

Negli atti di propria competenza la Regione potrà pertanto fare riferimento, per il termine di conclusione degli interventi in parola, al 30 giugno 2026.